

Formazione dei lavoratori

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a fornire adeguata formazione:

- ai lavoratori sui rischi generici e specifici con corsi la cui durata deve essere definita, da parte di persona esperta e sul luogo di lavoro;
- ai preposti in relazione anche alla valutazione dei rischi e alle misure preventive adottate;
- agli incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro;
- agli addetti al primo soccorso;
- al rappresentante dei lavoratori sui rischi specifici del luogo di lavoro per una durata, modalità e i criteri stabiliti dai CCNL.

Qualora la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo. In questi casi, successivamente alla informazione – formazione- addestramento, si procede alla verifica di quanto appreso mediante test di verifica scritti, o prove pratiche.

Attività di formazione

Le attività di formazione dovranno fare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel [libretto formativo del cittadino](#).